



Comune
di Viareggio


REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

Ferrari 74

COMUNE DI VIAREGGIO
Settore Ambiente e Verde Pubblico

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 31 del 28 giugno 2005)



REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

- Art. 1. Oggetto, ambito di applicazione e zonizzazione
- Art. 2. Settore Verde Pubblico.
- Art. 3. Autorizzazioni e ordinanze
- Art. 4. Progettazione della A.C.
- Art. 5. Interventi sul verde privato
- Art. 6. Vincolo idrogeologico
- Art. 7. Verde compensativo e di nuovo impianto
- Art. 8. Scavi e movimenti terra in prossimità del verde pubblico
- Art. 9. Rimozione temporanea di arbusti o piccoli alberi
- Art. 10. Valutazione della stabilità degli alberi
- Art. 11. Trattamento delle alberature e dei palmizi
- Art. 12. Raccolta di prodotti del bosco e sottobosco
- Art. 13. Verde storico
- Art. 14. Alberi monumentali
- Art. 15. Concessioni su verde pubblico
- Art. 16. Interventi in aree naturali e di verde pubblico
- Art. 17. Giochi e attrezzature sportive
- Art. 18. Segnaletica
- Art. 19. Aree passeggio cani e accesso agli animali domestici
- Art. 20. Alberi di natale
- Art. 21. Aree dunali e spiagge non in concessione
- Art. 22. Aree marginali e incolte
- Art. 23. Fossi, scoline e corsi d'acqua
- Art. 24. Catasto del verde pubblico e Piano del verde
- Art. 25. Iniziative di privati
- Art. 26. Rete idraulica
- Art. 27. Piano di gestione forestale
- Art. 28. Cartellonistica pubblicitaria
- Art. 29. Viabilità forestale e antincendio
- Art. 30. Attività delle Circoscrizioni
- Art. 31. Reti tecnologiche
- Art. 32. Ricerca scientifica e attività didattiche

- Art. 33. Attività temporanee ambulanti e di animazione
 - Art. 34. Attività antincendio e protezione civile
 - Art. 35. Sponsorizzazioni e contributi volontari
 - Art. 36. Stima dei danni e sinistri
 - Art. 37. Irrigazione
 - Art. 38. Difesa antiparassitaria
 - Art. 39. Polizia Municipale – Servizio Tutela Ambientale
 - Art. 40. Divieti
 - Art. 41. Sanzioni
 - Art. 42. Norme finanziarie
-
- Allegato A – cartografia della zonizzazione e dei vincoli
 - Allegato B – elenco specie arbustive ed arboree non ammissibili
 - Allegato C – elenco piante monumentali

Coordinamento:

Dr. Geol. Roberto Ferrari, Dirigente del Settore Ambiente

Elaborazione e redazione della stesura originaria:

Dr. For. Stefano Cavalli, Funzionario del Settore Ambiente

Si ringrazia per la collaborazione la Dr.ssa Siria Polonio della Segreteria Generale

PRESENTAZIONE

Con la delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 28/6/2005 l'Amministrazione comunale di Viareggio, nel riorganizzare la funzionalità del Settore, ha adottato per la prima volta un regolamento per la gestione e la tutela del verde urbano.

La nostra città si allinea, così, a importanti centri in Toscana, primi fra tutti Firenze, Livorno ed Arezzo, e ad altre urbanizzazioni di rilievo nell'Italia settentrionale e centrale, notando comunque che solo il 19% dei comuni ha adottato o approvato una normativa analoga (*).

Il regolamento del verde urbano è uno strumento normativo per la tutela e gestione del patrimonio verde pubblico e privato della città, ma soprattutto vuole rappresentare un riferimento per il cittadino, che trova in esso importanti informazioni e indicazioni su come operare e a quali soggetti dell'Amministrazione comunale rivolgersi per le proprie necessità, nella linea di trasparenza e di rispetto del diritto di accesso e informazione voluta dalla legge in questi anni per la pubblica amministrazione e che le carte dei servizi e altri strumenti normativo/informativi applicano in pratica.

Infatti, il regolamento del verde non mira solamente alla miglior gestione ed al mantenimento del patrimonio pubblico, ma allarga le proprie competenze anche alle problematiche del verde privato, la conservazione dei quali è fondamentale per la qualità dell'ambiente urbano. E' quest'ultimo un valore che non si sostanzia soltanto negli aspetti estetico-ornamentali e di fruibilità pura e semplice degli spazi, come spesso si tende a credere, ma che invece presenta una larga serie di opportunità di miglioramento ambientale, se si tiene conto che molte funzioni svolte dalla vegetazione (termoregolazione, controllo attivo e passivo dell'inquinamento atmosferico, attenuazione dei rumori, difesa del suolo, depurazione idrica) sono utili, pratiche e applicabili a basso costo e possono contribuire ad uno sviluppo urbano e ambientale sostenibile.

Un'appropriate integrazione delle politiche del verde pubblico negli obiettivi della pianificazione urbanistica dunque può consentire di conseguire anche obiettivi di controllo ambientale importanti, migliorando la vivibilità della città senza grossi sacrifici. In proposito ci aspettiamo profonde innovazioni dall'applicazione del regolamento. Infatti, esso prevede – un esempio tra gli altri - che la progettazione edilizio-urbanistica dei settori o servizi tecnici dell'A.C., eseguita direttamente o tramite soggetti esterni, in aree ove insistono alberature di un certo diametro o che preveda la creazione di nuove aree verdi, dovrà essere elaborata di concerto con il Settore Verde pubblico e comprendere l'individuazione delle specie, nonché forme di tutela della vegetazione. I progetti scaturiti da tali elaborazioni saranno inseriti nel piano annuale di gestione del Settore.

Se questi sono i motivi fondamentali del provvedimento che si va a varare, molte altre sono le ragioni che hanno promosso l'iniziativa di elaborare un regolamento del verde urbano per la nostra città.

Infatti, mentre colma un vuoto legislativo, l'elaborazione di questo atto ottimizza il lavoro interno del settore amministrativo e tecnico, definendo con maggiore dettaglio taluni ruoli dei diversi settori all'interno della A.C. in materia di verde urbano e favorendo l'interdisciplinarietà dei procedimenti e dei processi attuativi; inoltre arricchisce gli strumenti di tutela e gestione dell'ambiente, dando forza alle iniziative in materia e, specialmente, rimette tutto ciò nella disponibilità della cittadinanza, la tutela dei cui interessi – primo fra tutti quello ambientale - è e deve essere cura dell'amministrazione comunale in primis, anche attraverso il più facile accesso e lo snellimento degli interconnessi e complessi rapporti di competenza tra settori ed uffici e la semplificazione delle procedure a carico dei privati terzi.

Tra le più cospicue novità dettate per la ottimale fruizione delle aree verdi ci sono nuovi strumenti di programma e di gestione, come il Catasto e il Piano del verde, nonché il Piano forestale delle Pinete, ma si recepiscono anche i nuovi compiti assegnati alle amministrazioni comunali quanto alla materia ambientale, per esempio ciò che tocca il vincolo idrogeologico, con le prescrizioni sopra accennate in relazione al necessario coordinamento tra i diversi settori della A.C.

Con l'adeguamento della normativa interna e della informazione verso l'esterno che questo strumento regolamentare costituisce, l'Amministrazione comunale si propone, dunque, di contribuire ad un sempre migliore rapporto tra cittadino ed ente gestore della cosa pubblica anche nel settore ambientale, ambito di particolarissimo rilievo anche nelle intenzioni dei legislatori, per l'interesse di cui il cittadino è in questo campo portatore, fornendo le basi per un costante innalzamento della qualità della vita nella nostra città.

L'Assessore all'Ambiente
ANNA MARIA POLETTI

Viareggio, luglio 2005

(*) indagine condotta tra 106 capoluoghi di provincia dall'Università di Bari; dalla ricerca si rileva che il 70 % di essi afferisce all'Italia centro settentrionale e il 30% a quella del centro sud.

DEFINIZIONI



ALBERO MONUMENTALE

Albero considerato per caratteristiche estetiche, storia, tradizioni locali, specie o valore culturale meritevole di particolare cura e conservazione.

AREE VERDI

Superfici non urbanizzate di varia ampiezza e ubicazione con copertura vegetale erbacea, arbustiva od arborea, di origine naturale o artificiale.

ARREDO URBANO

Insieme di piccole e varie strutture, realizzate in materiali e forme diversi, collocate in ambito urbano o in aree verdi atte a migliorare la qualità della fruizione degli spazi pubblici (es. panchine, fontane, tavoli, staccionate, pensiline, cartelli, ecc.)

CATASTO

Censimento puntuale delle alberature pubbliche radicate in aree a verde urbano, esterne alle pinete di Levante e Ponente.

PARCO MIGLIARINO S. ROSSORE MASSACIUCCOLI

Ente con sede a Pisa, che gestisce il parco regionale istituito nel 1979.

PIANO DEL VERDE

Strumento di pianificazione e gestione di durata decennale delle aree a verde urbano in connessione con il Catasto delle alberature.

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

Strumento di pianificazione e gestione di durata decennale dei complessi boschivi di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche previsto dalla legge R.T. n. 39/00.

POTATURA ORDINARIA

Asportazione di rami verdi o secchi di piccola e media dimensione disposti lateralmente al fusto o asportazione generica di parti secche della chioma dell'albero.

POTATURA STRAORDINARIA

Asportazione di rami verdi o secchi principali costituenti la struttura ed il portamento della chioma dell'albero (es. potatura a capitozza).

SETTORE VERDE PUBBLICO

Servizio che cura l'applicazione del presente regolamento per la gestione e la tutela del verde urbano e di proprietà del Comune di Viareggio. Abbreviazione: SVP.

SOPRINTENDENZA (SBAAAS)

Ufficio periferico, con sede a Pisa, del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, competente per il rilascio dei nulla osta ai sensi del dlgs n. 490/99.

VERDE COMPENSATIVO

Elementi vegetali o superficie a verde posti a dimora in conseguenza di azioni di riduzione della quantità o qualità del verde cittadino.

VERDE ORIZZONTALE

Superfici coperte da prati, tappeti erbosi, fioriture, tappezzanti erbacee e arbustive.

ARTICOLI



Art. 1.

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ZONIZZAZIONE

Il presente regolamento disciplina le azioni che riguardano la conservazione e la gestione del patrimonio ambientale del verde urbano pubblico e privato, nonché l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Viareggio.

Il presente strumento normativo integra e si coordina con il vigente regolamento edilizio comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 486/74 .

L'ambito di applicazione è costituito dall'intero territorio comunale il quale, per le finalità del presente regolamento, presenta la seguente zonizzazione:

- area soggetta al parco regionale S.Rossore, Migliarino, Massaciuccoli
- area soggetta al dlgs n. 490/99
- altre aree

La zonizzazione del territorio comunale è definita dall'allegato "A" al presente regolamento.

I due complessi boschivi denominati Pineta di Levante (475 ha.) e Pineta di Ponente (52 ha.) interamente di proprietà comunale, ricadono:

Pineta di Levante, individuata nella "Variante generale al P.R.G. di cui alla delibera C.C. n. 50 del 28.07.1997 come sottozona Fp 1, si estende per 460 ha. nel Parco regionale e per 13 ha in ambito territoriale esterno all'area protetta , ma soggetto al dlgs n. 490/99;

Pineta di Ponente, individuata nella "Variante generale al P.R.G. di cui alla delibera C.C. n. 50 del 28.07.1997 come sottozona Fp 2, è interamente ricadente in ambito territoriale soggetto a dlgs n. 490/99;

Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogato l'art. 94 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera n. 486/74 del Consiglio Comunale.

Art. 2

SETTORE VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale attua la gestione delle aree a verde pubblico attraverso il Settore Verde Pubblico in considerazione del vigente Regolamento comunale per il decentramento approvato con Del. C.C. n. 73 del 14 novembre 1996 succ. modif. con Del. C.C. n. 26 del 25 febbraio 2003.

Il SVP provvede alla gestione e manutenzione del verde pubblico attraverso l'opera del personale comunale o mediante incarichi a soggetti esterni all'A.C . Il dirigente del SVP rilascia autorizzazioni ed emette ordinanze in merito alla gestione del verde pubblico e privato nei casi e con le modalità previsti dal presente regolamento.

Art. 3 **AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE**

L'autorizzazione del SVP, a firma del dirigente, è necessaria per i seguenti interventi (vedi art. 7 del presente regolamento):

- abbattimenti o potature su alberature private nelle zone extra Parco ed esterne al vincolo ex dlgs n. 490/99;
- prelievo dei prodotti del bosco e del sottobosco in aree comunali;
- interventi di privati che coinvolgano a vario titolo aree verdi comunali o piante del verde pubblico cittadino;
- svolgimento di qualsiasi attività o manifestazioni temporanee o permanenti su aree di verde pubblico;

Il dirigente del SVP può, su richiesta di privati cittadini o per iniziativa dello stesso SVP procedere ad emettere, con delega del Sindaco, ordinanze a carico di privati o della stessa A.C. per interventi urgenti a tutela dell'incolumità di persone, cose e animali o per motivi di pubblico interesse.

Non sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi di abbattimento di alberature se radicati in aree non vincolate:

- piante fruttifere di interesse agrario
- impianti arborei artificiali per la produzione di cellulosa
- alberi secchi
- arbusti o giovani alberi di altezza inferiore a m. 3,00

Non sono soggetti ad autorizzazione tagli di potatura ordinaria e potatura di rimonda delle parti secche purchè eseguiti secondo le indicazioni di cui al successivo art. 11.

Art. 4 **PROGETTAZIONE DELLA A.C.**

La progettazione edilizio-urbanistica dei Settori e/o Servizi tecnici interni alla A.C. eseguita direttamente, o per essi da soggetti esterni, in aree ove insistono alberature di qualsiasi specie e condizione con diametro minimo di cm. 20 (misurato a m. 1,30 da terra) o che preveda la creazione di nuove aree verdi, dovrà essere elaborata di concerto con il Settore V.P.

Gli elaborati di progetto dovranno rappresentare in scala adeguata lo stato attuale delle aree con l'esatta individuazione delle emergenze arboree, prevedendone ove possibile il loro mantenimento e concordando con il Settore V.P. le ipotesi di tutela particolare o spostamento, quando tecnicamente possibile.

La progettazione di nuove aree a verde pubblico dovrà essere corredata di relativo piano economico delle spese di impianto, che assicuri la fattibilità delle opere. Al completamento delle opere le aree a verde di nuova creazione dovranno essere formalmente consegnate la SVP dal settore LL.PP. con la trasmissione completa

della progettazione definitiva, come approvato dalla A.C., onde prevedere l'inserimento delle stesse nel piano annuale di gestione.

Art. 5 INTERVENTI SUL VERDE PRIVATO

Per l'esecuzione di interventi di potatura straordinaria ed abbattimento che riguardano alberature private è necessaria l'autorizzazione, la quale viene rilasciata dal Parco o dal Comune in relazione alla zonizzazione di cui all'art. 1 ed all'allegato "A". Al fine di ottenere l'atto autorizzativo occorre procedere come segue:

- **nelle aree parco**, presentare richiesta di nulla osta all'Ente Parco;
- **nelle aree extra parco, ma soggette al dlgs n. 490/99**, presentare domanda in bollo alla A.C. su apposita modulistica disponibile presso l'ufficio del cittadino o al SVP. In merito a tale istanza viene rilasciato il parere sul vincolo paesaggistico (D.lgs. n. 490/99) sentita la SBAAAS di Pisa. Alla domanda completa in ogni sua parte vanno prodotti i seguenti allegati in duplice copia:
 - rilievo fotografico dell'alberatura oggetto degli interventi;
 - planimetria in scala adeguata (1:2000) con l'individuazione dell'area di intervento ed evidenziazione esatta dell'ubicazione della/e pianta/e.
- **nella altre aree**, presentare domanda in bollo alla A.C. alla quale seguirà l'istruttoria tecnica del settore verde pubblico ed il rilascio eventuale della autorizzazione da parte del dirigente. In caso di parere negativo verrà inviata comunicazione scritta al richiedente. Oltre alla domanda completa in bollo in ogni sua parte occorre allegare in duplice copia:
 - rilievo fotografico dell'alberatura oggetto degli interventi;
 - planimetria in scala adeguata (1:2000) con l'individuazione dell'area di intervento ed evidenziazione esatta dell'ubicazione della/e pianta/e.

La richiesta dovrà esplicitare nel dettaglio la natura dell'intervento previsto, la sua durata, i soggetti attuatori, il possesso di altre forme autorizzative eventualmente necessarie e tutte le informazioni utili alla descrizione. In caso di insufficiente documentazione o carenza di informazioni il SVP può richiedere all'interessato ulteriori approfondimenti.

Per motivi di somma urgenza dovuti a situazioni di rischio per la pubblica incolumità di persone o cose il Sindaco o il dirigente del Settore Verde Pubblico possono emettere apposita ordinanza motivata. In tal caso l'ordinanza sostituisce ogni altra autorizzazione e fissa i termini di attuazione dei lavori.

Il SVP, attraverso la valutazione dei propri tecnici, valuta l'opportunità di autorizzare l'abbattimento, od altri interventi richiesti a carico delle alberature, sulla base delle seguenti priorità:

- **esistenza di rischi per l'incolumità pubblica**

secondariamente si valuteranno i seguenti parametri:

- presenza di danni gravi per i fabbricati
- presenza di danni gravi per infrastrutture
- situazioni di malsania derivanti dalla presenza delle piante per le abitazioni circostanti
- distanze illegali ai sensi del Codice Civile e dei regolamenti comunali

non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento:

- la caduta del fogliame, frutti o rami
- ombreggiamento di fabbricati, strutture o pertinenze
- modifiche dettate dal gusto estetico
- presenza nelle vicinanze di persone affette da allergie o patologie leggere

Il dirigente del SVP, sulla base dell'istruttoria del tecnico incaricato, contestualmente al rilascio della autorizzazione agli abbattimenti può prevedere l'obbligo di sostituzione delle piante in numero non superiore a quelle asportate, specificando la specie, le dimensioni ed i tempi massimi del nuovo impianto.

Il SVP trasmette al corpo di P.M. l'elenco delle autorizzazioni al taglio rilasciate a privati, comprese le previsioni obbligatorie di rimpiazzo delle alberature tagliate. Il Servizio Tutela Ambiente della P.M. è tenuto al controllo del rispetto delle previsioni di rimpiazzo da parte dei privati. La mancata sostituzione delle alberature entro i tempi indicati costituirà infrazione al presente regolamento e comporta una sanzione amministrativa, oltre al potere compensativo del Dirigente, con rivalsa delle spese sull'interessato.

I lavori di cui al comma primo saranno realizzabili solo conseguentemente al rilascio delle necessarie autorizzazioni od ordinanze.

Gli interventi di abbattimento di alberature contestuali ad interventi edilizi dovranno essere corredati dal nulla osta da parte del SVP.

Art. 6

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Ai sensi degli artt. 20, comma quinto, e 65, comma secondo, della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 1, a far data dal 1 gennaio 2004 le competenze per il rilascio delle autorizzazioni connesse al vincolo idrogeologico sono state trasferite dalla Provincia al Comune.

Art. 7

VERDE COMPENSATIVO O DI NUOVO IMPIANTO

Nel caso di abbattimenti di alberature richiesti da soggetti privati e pubblici per motivi di pubblica incolumità, od altra motivazione, le autorizzazioni rilasciate dal SVP saranno, di norma, condizionate alla messa a dimora di alberature costituenti verde compensativo, al fine di mantenere inalterato il patrimonio arboreo della città. La

prescrizione collegata alla autorizzazione, conterrà la specie ed i termini temporali entro cui effettuare la messa a dimora del verde compensativo. Il verde di nuovo impianto previsto dalla progettazione edilizie ed urbanistica pubblica e privata dovrà essere sottoposto all'esame del SVP per il parere di compatibilità sulla qualità del verde urbano. Le specie da impiegare per i nuovi impianti dovranno comunque escludere quelle individuate contenute nell'allegato "B" del presente regolamento provvisorio.

I nuovi impianti sono regolati per quanto riguarda le distanze dai confini, dai D.lgs n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92 e succ. modif. e dall'art. 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 del Codice Civile.

Art. 8

SCAVI E MOVIMENTI TERRA IN PROSSIMITÀ DEL VERDE PUBBLICO

Gli scavi in prossimità di alberi pubblici dovranno essere eseguiti previa comunicazione al SVP sia da parte di privati che di soggetti appartenenti alla A.C. o da essa incaricati a vario titolo. Il preavviso dovrà essere di almeno 7 giorni onde consentire l'attuazione del sopralluogo e l'eventuale stesura di atti. La distanza minima dello scavo dalla base del fusto non potrà essere comunque inferiore a m. 3,00 per le alberature e m. 1,5 per gli arbusti.

Qualora sussista la dimostrata necessità, e comunque a seguito di richiesta scritta, dell'interessato, il SVP potrà rilasciare autorizzazioni in difformità delle distanze precedentemente indicate.

Il SVP potrà dare indicazioni di maggiore dettaglio in presenza di alberature di particolare pregio storico, ambientale o paesistico, nonché per soggetti che presentino situazioni di rischio per l'incolumità di persone, cose o animali. E' comunque obbligo, qualora si operi a distanze inferiori a quelle previste, l'adozione di misure di prevenzione come lo scavo manuale, il taglio netto delle radici con arnesi idonei, il sottopasso con tubazioni delle branche radicali che assicurano stabilità alla pianta, il trattamento delle superfici tagliate con idonei prodotti anticrittogamici. Gli scavi aperti in prossimità delle alberature non possono comunque essere eseguiti nel periodo 1 marzo – 30 settembre e debbono essere richiusi entro 7 giorni dall'apertura.

La chiusura degli scavi dovrà essere attuata con terreno vegetale evitando l'immissione di inerti, macerie od altri materiali incompatibili.

Non sono ammesse nuove pavimentazioni impermeabili eseguite sino al piede della pianta, mentre dovrà essere lasciata libera un'area di rispetto con raggio di almeno 100 cm. per gli alberi e 50 cm. per gli arbusti, in cui il terreno vegetale dovrà essere libero di assorbire le acque piovane o di irrigazione e di assicurare gli scambi gassosi indispensabili per la crescita e la conservazione dei soggetti vegetali fatta salva la situazione esistente laddove non è possibile modificarla.

Art. 9

RIMOZIONE TEMPORANEA DI ARBUSTI O PICCOLI ALBERI

Nei casi straordinari in cui sia necessario provvedere alla temporanea rimozione di arbusti o piccoli alberi lungo la viabilità urbana per l'attuazione da parte di privati di lavori edili per l'attuazione dei quali sia dimostrata la indispensabile rimozione dell'elemento di arredo di verde urbano, l'interessato dovrà fare apposita domanda al SVP, il quale, accertata la necessità potrà rilasciare la relativa autorizzazione previa la sottoscrizione di una polizza fidejussoria pari al doppio del valore commerciale della pianta rimossa (iva compresa) e di durata pari a quella dei lavori aumentata di sei mesi.

L'importo della fidejussione verrà calcolato dal SVP sulla base della media di tre listini commerciali o del listino di Assoverde dell'anno in corso. Il richiedente dovrà comunque versare alla Tesoreria comunale, prima del rilascio dell'autorizzazione, un importo pari al 50% del valore della pianta a copertura delle spese di espianto e reimpianto.

Art. 10

VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI

La valutazione della stabilità delle alberature considerate potenzialmente pericolose può essere richiesta dai cittadini proprietari o con diritto di possesso di alberature e compete al personale tecnico del SVP o tecnici esterni da esso incaricati. L'analisi viene effettuata in base alle tecniche di rilevazione e valutazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment).

Il conseguente parere scritto viene rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta con valore riferito all'attualità e nei limiti connessi ad una valutazione esterna di una struttura vegetale complessa.

Il rilascio del parere di stabilità è, nei confronti del richiedente avente titolo, gratuito.

Art. 11

TRATTAMENTO DELLE ALBERATURE E DEI PALMIZI

Allo scopo di conservare e migliorare il verde pubblico e nel contempo assicurare la sicurezza dei cittadini, animali e cose sono consentiti interventi di potatura, abbattimento, trapianto, sostituzione, ancoraggio e quant'altro necessari secondo le buone norme colturali di arbusti e alberi.

Per gli interventi di potatura è consentita la sola attuazione delle seguenti tecniche:

- **Potatura straordinaria a capitozza.** Taglio che elimina o accorcia sensibilmente i rami riducendo drasticamente l'ampiezza della chioma. Consentito solo per piante già precedentemente trattate con tale tecnica.
- **Potatura straordinaria di impianto.** Taglio di rami della chioma atto a ridurre la stessa per un migliore equilibrio tra assorbimento radicale e traspirazione fogliare e favorire l'attecchimento. Si esegue al momento della messa a dimora.
- **Potatura ordinaria di rimonda.** Asportazione delle parti della chioma secche,

mutilate, malate o del taglio dei polloni, nonché dei giovani germogli insorti lungo il fusto od i rami.

- **Potatura ordinaria di allevamento.** Taglio dei rami della chioma per realizzare forme obbligate.
- **Potatura ordinaria di risanamento.** Intervento di taglio di rami, o parti di tronco, teso alla eliminazione di parti deperienti, infette o pericolanti.
- **Rimonda ordinaria delle palme.** Asportazione di foglie mediante taglio netto alla base della spata, comporta l'eliminazione delle sole foglie secche e mantenimento di quelle parzialmente verdi. La potatura può riguardare anche fronde a fiore o fruttifere allo stato fresco onde prevenire la presenza di animali nocivi in aree urbane.

I tempi di attuazione delle potature verdi sono i seguenti:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - specie sempreverdi (escluso il leccio) | dal 1 dicembre al 28 febbraio |
| - leccio | dal 1 aprile al 15 giugno |
| - specie decidue | dal 1 novembre al 15 marzo |
| - palme | dal 1 giugno al 30 settembre |

Le potature relative a parti morte sono consentite tutto l'anno.

Il taglio delle specie a foglia larga pollonanti di cui si mantiene vitale la ceppaia è consentito dal 1 novembre al 15 marzo.

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 12

RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

Nelle aree verdi comprese nel perimetro del Parco vige il sistema di salvaguardie previste dal Regolamento del Parco e dalla normativa regionale in tema di tutela ambientale.

Nelle aree verdi esterne al perimetro del Parco il Comune rilascia, tramite il SVP, eventuali autorizzazioni per la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco in relazione al presente regolamento, al Piano forestale e alle valutazioni tecniche opportune.

- **Pigne.** La raccolta delle pigne di pino (domestico e marittimo) è consentita su tutto il territorio comunale solamente mediante raccolta a terra o scuotitura manuale sulle piante, mentre non è ammesso l'uso di macchine vibratrici di alcun genere.

- **Legna.** Non è consentito il prelievo di legna verde. Il prelievo della legna secca è consentito mediante la semplice raccolta a terra di parti di rami o tronchi naturalmente caduti al suolo, senza l'uso di motoseghe. Per il frazionamento della ramaglia secca è consentito l'uso di attrezzi manuali da taglio.

L'uso di veicoli per il trasporto della legna secca è di norma vietato nelle aree boschive di Levante e Ponente, eventuali eccezioni necessitano di apposita autorizzazione del SVP, rilasciata fatta salva la normativa del Parco.

Art. 13
VERDE STORICO

E' considerato verde storico l'insieme degli elementi vegetali e di elementi architettonici disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente con ville, dimore, residenze fabbricati di valore storico. In particolare sono considerati ambiti a verde storico della città: il parco ed il giardino della Villa Borbone, il giardino della villa Paolina, il giardino di villa Argentina, il verde della Passeggiata a mare e Terrazza della Repubblica.

Gli interventi, anche di manutenzione, nei parchi e giardini di interesse storico, notificati o assimilati ai sensi del D.lgs. n. 490/99 (ex legge n. 1089/39), devono tendere alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche originarie. La cura e la manutenzione del verde storico compete al SVP il quale opera in tali contesti secondo progetti e programmi di intervento concordati in collaborazione con i Settori LL.PP. ed Urbanistica del Comune e con la SBAAAS di Pisa.

Art. 14
ALBERI MONUMENTALI

Gli alberi considerati monumentali e di interesse cittadino contenuti nell'allegato "C" del presente regolamento non possono essere in nessun modo abbattuti e sono quindi esclusi da ogni previsione ad eccezione di interventi straordinari ed eccezionali considerati di interesse strategico per la città.

L'elenco di cui all'allegato "C" del presente regolamento può essere periodicamente aggiornato con delibera del Consiglio Comunale nei seguenti casi:

- eliminazione di piante inserite nella lista ed eventualmente morte
- aggiunta di nuove piante

L'aggiunta di nuove piante nella lista di quelle monumentali di interesse comunale può essere proposta da ogni cittadino previa presentazione al SVP di una scheda descrittiva dell'esemplare arboreo e dei motivi che ne suggeriscono la salvaguardia speciale. Il SVP verifica, con apposita istruttoria, gli effettivi meriti della proposta, anche con il parere eventuale di esperti esterni, e se sussistono le motivazioni propone al Consiglio Comunale l'aggiornamento della lista delle piante monumentali di interesse comunale.

La potatura eventuale di alberature monumentali di interesse cittadino è eseguita dal personale del SVP o da operatori da esso incaricati e/o indicati.

Art. 15
CONCESSIONI SU VERDE PUBBLICO

Nel caso di rilascio di concessioni d'uso di superfici pubbliche da parte dell'Ufficio Concessioni della A.C. che riguardino aree verdi o comunque con presenza di arbusti

e alberature, l'Ufficio Concessioni dovrà acquisire il preventivo parere del SVP. Le attuali concessioni comunali delle aree di pineta di Levante e Ponente sono regolate dall'atto di concessione e dal Capitolato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 114 del 21 dicembre 1999, nonché dalla Variante al P.D.R. delle Pinete adottato con delibera della G.M. n. 24 del 18 gennaio 2005. Oltre a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato di cui al precedente comma, l'uso delle aree non edificate a concessione sono soggette alle seguenti norme:

- non sono consentite piantagioni o semine di alcuna specie vegetale se non precedentemente autorizzate dal SVP;
- le specie introdotte non dovranno comunque appartenere all'elenco di cui all'allegato "B" del presente regolamento;
- non è consentito l'inserimento di elementi decorativi, di arredo o allegorici di qualsiasi natura e forma (ad eccezione di sedie, panchine, tavoli e cestini) aggiuntivi rispetto al piano delle pinete approvato dalla A.C.;
- non è consentito effettuare scavi, asportazione o sostituzione del terreno naturale;
- non è consentito utilizzare anche temporaneamente le alberature quale sostegno per apparati illuminotecnici, elementi decorativi o cartelli informativi e pubblicitari di qualunque genere;
- la potatura e l'eventuale abbattimento, ivi compresa l'estirpazione della ceppaia, delle piante radicate all'interno delle concessioni viene effettuata a spese del concessionario su indicazioni tecniche del SVP;
- la potatura e l'eventuale abbattimento di piante radicate esternamente al perimetro della concessione, ma aggettanti su di essa, sono a cura del SVP.
- i gestori delle concessioni dovranno disporre di un disegno tecnico degli allacci sotterranei da fornire al SVP o a ditte da esso incaricate di lavori, onde evitare danni; l'eventuale danno causato per inadeguatezza o mancato aggiornamento del rilievo solleva l'esecutore del danno da eventuali responsabilità in merito;
- per tutto quanto non previsto al presente articolo, vigono le norme del presente regolamento.

Art. 16

INTERVENTI IN AREE NATURALI E DI VERDE PUBBLICO

Qualunque intervento, anche temporaneo o che non sia causa di modificazioni ambientali e paesistiche eseguito in aree verdi urbane ed extra urbane di proprietà del Comune di Viareggio è soggetto alla autorizzazione da parte del SVP. Per gli interventi nelle aree inserite nel Parco regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli e soggetti a nulla osta dell'Ente Parco occorre la contestuale autorizzazione dell'A.C. in qualità di soggetto proprietario dell'area, rilasciata dal SVP.

Art. 17

GIOCHI E ATTREZZATURE SPORTIVE

L'installazione di giochi, attrezzature sportive e aree di sosta negli ambiti di verde urbano, ed in particolare nelle aree delle pinete di Levante e Ponente, viene effettuata

tenendo in opportuna considerazione gli effetti diretti ed indiretti che l'uso e la fruizione di dette strutture comportano per l'ambiente e la conservazione del patrimonio verde della città.

La valutazione degli impatti conseguenti l'installazione di strutture leggere di cui al punto precedente compete al SVP, fatte salve le eventuali competenze del Parco. Le strutture leggere per lo svolgimento di attività ludiche e sportive nelle aree verdi devono essere realizzate prevalentemente in legno, con forme armoniche e proporzionate in sintonia con il contesto ambientale.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo da bambini di età non superiore a quella indicata per ciascuna di esse.

Nelle aree destinate a giochi per l'infanzia, anche se non recintate, è vietato l'accesso ai cani.

Art. 18 **SEGNALETICA**

Ai sensi del successivo art. 27 del presente regolamento non è consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria all'interno delle Pinete di Levante e Ponente, è invece possibile la collocazione di segnaletica utile per consentire l'orientamento, la tutela e una migliore fruizione ludico sportiva delle aree.

La segnaletica dovrà essere realizzata preferibilmente in legno, mentre l'eventuale impiego di altri materiali dovrà essere limitato a talune parti accessorie e funzionale a criteri di robustezza e durevolezza, con forme armoniche e proporzionate in sintonia con il contesto ambientale.

Eventuali parti metalliche dovranno essere verniciate con colorazioni mimetiche.

Art. 19 **AREE PASSEGGIO CANI E ANIMALI DOMESTICI**

Le aree destinate alla attività motoria dei cani appositamente individuate e realizzate, possono essere di forma ed ampiezza varie dettate dagli spazi disponibili e sono recintate su tutti i lati con rete verde e pali in legno semplicemente infissi nel terreno. L'accesso agli animali domestici alle aree di verde pubblico è regolato come segue:

- nelle aree Parco secondo il Regolamento d'uso dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
- nel complesso della Pineta di Levante esterna al Parco e nella Pineta di Ponente con guinzaglio su tutta l'area salvo nell'area appositamente prevista e delimitata;
- nelle aiuole cittadine non è consentito l'accesso.

Art. 20 **ALBERI DI NATALE**

La messa a dimora di alberi di Natale (Picea spp., Abies spp.) nelle aree verdi di

proprietà comunale è vietata in quanto appartenenti a specie avulse dall'ambiente e dal paesaggio locali.

Il SVP provvede alla rimozione degli alberi di natale eventualmente messi a dimora da ignoti nelle aree verdi di proprietà comunale.

Art. 21

AREE DUNALI E SPIAGGE NON IN CONCESSIONE

Le aree dunali di proprietà comunale e le zone di arenile demaniale non soggette a concessioni sono gestite dal SVP che cura, attraverso il proprio personale o mediante imprese esterne, la pulizia dal materiale eterogeneo spiaggiato dal mare e la bonifica dai rifiuti derivanti dalla fruizione dei luoghi.

Il SVP può operare interventi di conservazione e tutela degli ecosistemi dunali e retrodunali in accordo con il Parco.

Art. 22

AREE MARGINALI ED INCOLTE

E' fatto obbligo ad enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche proprietari, possessori e/o gestori a qualsiasi titolo, di terreni ineditati e confinanti con le sedi stradali di provvedere con regolarità al taglio della vegetazione erbacea spontanea, alla rimozione dei rifiuti e materiali costantemente depositati ed a mantenere adeguatamente recintate e opportunamente disinfestate tali aree, nonché le pertinenze di edifici privati entro il 15 giugno di ogni anno. In difetto di tali disposizioni provvederà d'ufficio l'A.C., attraverso le proprie strutture, con il recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 23

FOSSI, SCOLINE E CORSI D'ACQUA

I fossi, scoline e corsi d'acqua che assicurano lo smaltimento delle acque superficiali debbono, da parte dei proprietari, essere mantenuti in efficienza con lo sfalcio della vegetazione lungo gli argini, con le rimozioni di eventuali ostacoli od oggetti presenti nella sezione idraulica. Non è consentito il diserbo chimico o l'uso del fuoco. I fossi demaniali di competenza del Consorzio di Bonifica della Versilia vengono gestiti secondo gli specifici regolamenti.

Art. 24

CATASTO DEL VERDE PUBBLICO E PIANO DEL VERDE

Il SVP, attraverso il proprio personale o mediante tecnici esterni appositamente incaricati, cura l'attuazione e l'aggiornamento periodico di un Catasto delle alberature e degli spazi del verde pubblico.

Il Catasto è strumento per la conoscenza e la gestione del patrimonio arboreo della città.

Il Catasto è organizzato per schede su base cartacea ed informatica e su base cartografica con georeferenziazione delle singole entità arboree ed arbustive, o gruppi di esse.

Al fine di pianificare e programmare gli interventi ordinari e straordinari relativi al verde urbano il SVP predispone un Piano del Verde con valenza quinquennale, avvalendosi anche di consulenti esterni o di collaborazioni con altri settori della A.C..

Il Piano del Verde definisce e quantifica gli interventi straordinari di miglioramento, riqualificazione e nuovi impianti del verde urbano, oltre a individuare soggetti, costi, tempi e modalità di azione necessari per la manutenzione ordinaria.

Il Piano del Verde si armonizza con le previsioni urbanistiche della città e con le iniziative delle Commissioni istituite dalla A.C..

Il Piano del Verde viene approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 25

INIZIATIVE DI PRIVATI

Gli interventi da parte di privati in favore del verde pubblico possono essere attuati in accordo con il SVP che provvede a dare agli interessati le opportune indicazioni tecniche.

In virtù di tale disposizione, ed in assenza di parere e/o autorizzazione da parte del SVP la messa a dimora o la semina di piante di qualsiasi specie e dimensione, nonché iniziative che riguardino il verde pubblico da parte di privati, così come per i titolari delle concessioni pubbliche nelle aree verdi comunali, è per norma vietato.

Art. 26

RETE IDRAULICA DELLE PINETE

Il reticolo di fossi di scolo presente all'interno della Pineta di Levante è di competenza dell'A.C. fatto salvo il canale noto come Fossa di Scolo, che attraversa in direzione NO-SE la Pineta di Levante dal perimetro sud del Collegio Colombo al confine con il quartiere Lagomare, la cui gestione compete al Consorzio di Bonifica idraulica della Versilia.

L'efficienza idraulica della rete scolante deve essere garantita per la buona conservazione e gestione dei complessi forestali di Levante e Ponente.

E' fatto divieto ostacolare o ridurre la funzionalità idraulica dei fossi scolanti, nonché danneggiare gli argini provocando smottamenti o installando strutture di qualsiasi tipo e dimensione.

Occasionalmente può essere interrotta o diminuita l'azione di drenaggio della rete scolante dei fossi, mediante cateratte mobili, allo scopo di salvaguardare le cenosi forestali igrofile in particolari periodi in cui la falda acquifera si presenta bassa. La gestione delle cateratte è di competenza del SVP, il quale può agire in merito loro alla apertura o chiusura d'intesa con esperti esterni alla A.C..

Art. 27
PIANO DI GESTIONE FORESTALE

Nel complesso boschivo comunale di Levante (Macchia Lucchese) è vigente il Piano di Gestione Forestale quale strumento di pianificazione e gestione dei boschi ai sensi della legge R.T. n. 39/00.

Nelle successivi aggiornamenti del Piano di Gestione forestale potrà essere incluso il complesso boschivo comunale di Ponente.

Il Piano di gestione forestale è organizzato suddividendo i complessi boscati in particelle, esse rappresentano l'unità di gestione del bosco e la loro numerazione costituisce elemento di individuazione geografica unico e certo, valido per riferimenti di carattere tecnico ed amministrativo.

Gli interventi eseguiti in tali aree devono essere conformi alle indicazioni tecniche dettate dal vigente Piano di Gestione forestale.

Art. 28
CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

Per la installazione e la gestione degli impianti pubblicitari nelle aree a verde pubblico si rimanda alle norme contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) approvato con delibera C.C. n. 80 del 17.12.97 e successive modificazioni con particolare riferimento alla delibera C.C. n. 28 del 09.06.2005.

Art. 29
VIABILITÀ NELLE AREE VERDI

La viabilità carrabile interna delle Pinete di Levante e Ponente svolge funzioni di servizio, soccorso ed antincendio e la sua percorribilità e funzionalità viene mantenuta a cura del SVP, ivi compresa l'installazione e la manutenzione delle barriere di limitazione agli accessi. La cartellonistica prevista dal Codice della Strada viene installata e gestita a cura del Settore di P.M..

La rimozione di alberature cadute per cause naturali che impediscano il transito veicolare sulla rete viaria forestale ed antincendio non necessita di autorizzazioni da parte degli operatori del SVP, o da ditte da questo incaricate, in quanto rappresenta azione di protezione civile e di pubblica incolumità.

L'accesso alla rete viaria forestale e antincendio è consentito ai soli mezzi di vigilanza, di soccorso e del SVP, per le imprese impegnate in lavori forestali, ai fornitori di residenti o concessionari e soggetti impegnati in manutenzione a reti tecnologiche occorre apposita autorizzazione del SVP o del Comando di P.M. Al fine di assicurare la percorribilità della rete viaria forestale ed antincendio in ogni periodo dell'anno le imprese esterne che operano all'interno delle Pinete di Levante e Ponente su incarico della A.C. debbono provvedere al ripristino del fondo viario, sia nel corso dei lavori, sia al momento della ultimazione di questi.

Art. 30
ATTIVITÀ DELLE CIRCOSCRIZIONI

Fatte salve le competenze e le autonomie assegnate alla Circostrizioni, gli interventi straordinari e le nuove progettazioni in materia di verde pubblico rimangono di competenza del SVP.

Art. 31
RETI TECNOLOGICHE

L'attuazione o il completamento di reti tecnologiche in trincea o aeree che comportino l'attraversamento di aree verdi di proprietà dell'A.C. comporta il preventivo parere del SVP, il quale sulla base della documentazione tecnica fornita dal richiedente, o dal soggetto responsabile delle opere, rilascerà l'eventuale autorizzazione con le prescrizioni da attuare nell'interesse della conservazione del patrimonio ambientale comunale.

Tale procedura riguarda anche opere di manutenzione straordinaria alle reti esistenti a condizione che comportino variazioni di tracciato, modifiche all'attuale stato dei luoghi o installazione di nuovi elementi.

Art. 32
RICERCA SCIENTIFICA E ATTIVITÀ DIDATTICHE

Per la raccolta di dati attinenti al verde cittadino o agli ecosistemi naturali o semi-naturali contenuti nelle aree di proprietà comunale occorre che il soggetto interessato faccia richiesta al SVP illustrando tempi, metodologie e mezzi necessari per lo svolgimento delle indagini.

Il SVP rilascia apposita autorizzazione contenente le limitazioni e la scadenza temporale. Il richiedente si impegna a fornire alla A.C. copia di eventuali pubblicazioni prodotte a seguito delle indagini effettuate.

E' possibile effettuare da parte di tirocinanti, stagisti e specializzandi le relative attività di perfezionamento presso il SVP previa stipula di apposito accordo formale tra il Dirigente e il responsabile dell'Istituto, Società, Facoltà od Università, che sollevi l'A.C. da responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività di studio, tirocinio e collaborazione degli interessati.

Art. 33
ATTIVITÀ TEMPORANEE

Per lo svolgimento di attività temporanee sportive, socio-culturali e di animazione all'interno delle aree verdi comunali, oltre a quella della Circostrizione, è necessaria la preventiva autorizzazione del SVP.

Nella richiesta di autorizzazione, che deve pervenire al SVP almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'evento, vanno indicati: tipo di manifestazione, data di svolgimento

e durata, localizzazione, tipologia degli impianti o strutture necessarie.

Art. 34

ATTIVITÀ ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE

Per gli aspetti connessi alla tutela dal fuoco delle pinete e dei boschi interni ai complessi forestali di Levante e Ponente vigono le previsioni e le disposizioni del vigente Piano Antincendio Boschivo comunale redatto ai sensi della legge quadro 21 novembre 2000 n. 353 e della legge R.T. n. 1/03.

Art. 35

SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI

L'A.C. può concedere a privati, società, cooperative, associazioni, istituti o forme di volontariato organizzato e riconosciuto la gestione di aree di verde pubblico allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi della gestione.

La cessione della gestione di aree verdi urbane a tempo viene regolata da apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

Il SVP controlla nel tempo il rispetto delle norme della convenzione. Qualora sussistano le condizioni di attuazione, l'interesse pubblico e la convenienza economica il SVP può accogliere donazioni di piante da privati da destinarsi a verde pubblico provvedendo al trapianto degli esemplari.

Art. 36

STIMA DEI DANNI E SINISTRI

Chiunque manometta o danneggi una superficie a verde, una fioritura o alberatura comunali, nonché elementi di arredo urbano, è tenuto a rifondere il danno all'A.C. mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il ripristino, maggiorata dell'iva e di un ulteriore 20 % quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato alla città.

Il SVP svolge attività di valutazione dei danni arrecati al verde urbano. In caso di danneggiamento provocato da autoveicoli o comunque da eventi disciplinati dal Codice della Strada il Comando di P.M. invia al SVP la richiesta di stima dei danni da addebitare, attraverso le procedure di legge, ai responsabili. La quantificazione degli importi relativi alle forniture viene definita dal SVP mediante l'uso di listini Assoverde del corrente anno o sulla media di tre listini di imprese presenti sul mercato. Nel caso di elaborazione di nuovi prezzi non contemplati nei listini, le tariffe adottate per la mano d'opera sono quelle del vigente contratto degli operatori agricoli e forestali.

I lavori di ripristino saranno eseguiti dal SVP, o da ditta esterna da questo appositamente incaricata con provvedimento del dirigente.

Il SVP assicura la verifica dei fatti in relazione a richieste di danni subiti da terzi in

conseguenza di cause accidentali, eventi meteorici, ecc. fornendo all'Ufficio Sinistri dell'A.C. idonea assistenza e pareri in merito.

Art. 37 **IRRIGAZIONI**

Premesso che la erogazione dell'acqua potabile dell'acquedotto cittadino è gestita dalla Soc. Gaia spa, la quale ai sensi del regolamento per la fornitura e distribuzione dell'acqua potabile stabilisce la facoltà della Soc. Gaia spa di rifiutare o revocare per gravi motivi la fornitura di acqua potabile quando se ne presenti la necessità, è possibile che l'A.C. attraverso ordinanza del Sindaco possano ordinare il divieto, totale o parziale, alla cittadinanza di uso dell'acqua potabile del civico acquedotto per usi irrigui di giardini e orti.

Tale limitazione vale anche per ditte impegnate in opere di irrigazione in garanzia del verde pubblico.

Art. 38 **DIFESA ANTIPARASSITARIA**

Taluni interventi di lotta antiparassitaria sono resi obbligatori dalla normativa regionale e nazionale.

In particolare andranno adottate misure di prevenzione e lotta al diffondersi di taluni agenti patogeni particolarmente virulenti e pericolosi per la conservazione delle alberature previste dalle seguenti norme:

- D.M. 17 aprile 1998. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*). Per interventi su piante di platano colpite da cancro colorato è necessario chiedere la preventiva autorizzazione al Dipartimento territorialmente competente dell'ARPAT ai sensi dell'art.5 del D.M. 17 aprile 1998.
- D.M. 27 marzo 1998. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*).
- D.M. 22 novembre 1996. Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsococcus feytaudi*.

Art. 39 **POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTE**

Il Servizio Tutela Ambiente della Polizia Municipale è incaricato dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 40 **DIVIETI**

Oltre alle limitazioni contenute nei precedenti articoli, è fatto divieto nelle aree di verde pubblico:

- attuare depositi di materiale di qualsiasi tipo, comprese le aree di pertinenza delle alberature
- rendere impermeabili con pavimentazioni od altre opere edilizie, inquinare con scarichi o depositi comprese le aree di pertinenza delle alberature;
- danneggiare le alberature con l'infissione di chiodi, viti od altri oggetti acuminati, nonché apporre a tronchi e rami legature con fili metallici, catene, cordami di qualunque materiale e dimensione;
- utilizzare le alberature per sorreggere o affiggere cartelli e striscioni contenenti avvisi pubblicitari o messaggi di qualunque genere;
- utilizzare le alberature per sorreggere o affiggere bandiere, paramenti o elementi allegorici.
- appoggiare alle alberature tettoie, baracche, tensostrutture e strutture di qualsiasi genere;
- intervenire autonomamente con interventi di taglio, potatura, mutilazione sul verde pubblico.
- campeggiare o far sosta con camper, roulotte e motorhome;
- effettuare azioni di disturbo o danneggiamento alla fauna;
- immettere o alimentare animali domestici e/o selvatici;
- abbandonare rifiuti di qualunque tipo al di fuori degli appositi contenitori;
- accendere fuochi ed usare fornelli da campo in qualunque stagione;
- asportare terra, piante o porzioni di esse;
- circolare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di riparazione o pulizia di veicoli o parti di essi;
- danneggiare con azioni vandaliche o uso improprio le attrezzature di arredo urbano, giochi, recinzioni, percorsi sportivi, aree per la sosta, ecc.
- introdurre o lasciare vagare cani sprovvisti di guinzaglio e museruola;
- parcheggiare veicoli o strutture mobili;

Art. 41 **SANZIONI**

Le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento vengono irrogate ai sensi dell'art. 16 della L. 16 gennaio 2003 n. 3.

Il danneggiamento di alberi pubblici è punito con la sanzione da euro 250 ad euro 2.500 secondo la gravità;

l'abbattimento o il danneggiamento senza possibilità di recupero per l'albero è punito con la sanzione da euro 2.500 ad euro 10.000;

il danneggiamento o la distruzione di aree verdi pubbliche ed arredi è punito con sanzione da euro 250 ad euro 5.000 secondo gravità ed estensione;

la mancata sostituzione di piante quale verde compensativo, di cui all'art. 5 del

presente regolamento, entro i termini indicati comporta una sanzione da euro 250 ad euro 500;
le altre infrazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni da euro 500 ad euro 5.000 secondo gravità;

Art.42

NORME FINANZIARIE

Gli importi derivanti dall'applicazione di sanzioni e contributi relativi al presente regolamento saranno introitati dalla A.C. in apposito capitolo di bilancio ed il loro utilizzo sarà vincolato ad interventi di miglioramento del verde pubblico e/o azioni di miglioramento ambientale

Allegato “A”

Cartografia dei vincoli del territorio comunale in scala 1: 25.000

Allegato “B”

Abeti (*Abies* ssp. e *Picea* ssp.)
Acerò negundo (*Acer negundo* L.)
Ailanto (*Ailanthus altissima* Miller)
Betulla (*Betula* ssp.)
Cefalotasso (*Cephalotaxus* ssp.)
Cipresso dell'Arizona (*Cupressus arizonica* Green)
Eucalipto (*Eucalyptus* ssp.)
Falso cipresso (*Chamaecyparis* ssp.)
Larice (*Larix* ssp.)
Pino pendulo (*Pinus excelsa*, *P. wallichiana*)
Pino silvestre (*Pinus sylvestris* L.)
Piracanta (*Piracantha coccinea*)
Pseudotsuga (*Pseudotsuga* ssp.)
Yucca (*Yucca* ssp.)
Robinia o falsa acacia (*Robinia pseudoacacia* L.)
Tasso (*Taxus baccata* L.)
Tuie (*Thuja* ssp.)

Allegato “C”

1. pioppo nero (*Populus nigra*) - viale Capponi
2. palma del Cile (*Jubea chilensis*) - Pineta di Ponente
3. eritrina (*Erythrina crista-galli*) - villa Argentina
4. buzia (*Butia capitata*) - via IV novembre
5. palma delle Canarie (*Phoenix canariensis*) - viale Manin/via S. Martino
6. eucalipto (*Eucalyptus globulus*) - Piazza d'Azeglio
7. palma delle Canarie (*Phoenix canariensis*) - Piazza d'Azeglio
8. palma delle Canarie (*Phoenix canariensis*) - Viale Manin
9. palma del marinaio (*Phoenix canariensis*) - Canale Burlamacca
10. platano del Mirto (*Platanus hybrida*) - Piazza Manzoni
11. platano (*Platanus hybrida*) - via Indipendenza
12. farnia (*Quercus robur*) - via della Gronda
13. leccio (*Quercus ilex*) - via Comparini
14. leccio (*Quercus ilex*) - via Aurelia
15. leccio (*Quercus ilex*) - via dei Lecci
16. leccio (*Quercus ilex*) - villa Borbone esterno
17. leccio (*Quercus ilex*) - villa Borbone esterno
18. leccio (*Quercus ilex*) - villa Borbone interno
19. pioppo bianco (*Populus alba*) - viale dei Tigli
20. pino marittimo (*Pinus pinaster*) - Macchia lucchese
21. leccio (*Quercus ilex*) - Macchia lucchese
22. carpino bianco (*Carpinus betulus*) - Macchia lucchese
23. pino domestico (*Pinus pinea*) - Macchia lucchese
24. farnia (*Quercus robur*) - Macchia lucchese
25. farnia di Matone (*Quercus robur*) - Macchia lucchese
26. frassino (*Fraxinus oxycarpa*) - Macchia lucchese
27. periploca (*Periploca graeca*) - Macchia lucchese

INFO

Comune di Viareggio
Servizio Verde Pubblico

Piazza Nieri e Paolini, 1
55049 Viareggio
tel. 0584 966726 - fax 0584 966726

Via di Montramito, 102
55049 Viareggio
tel. 0584 943970 - fax 0584 434109

